



Direzione Regionale della Campania



Guardia di Finanza



PROTOCOLLO D'INTESA TRA

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania (di qui in avanti D.R.E. Campania) con sede in Napoli Via A. Diaz n.11, legalmente rappresentata dal Dott. Libero Angelillis in qualità di Direttore Regionale.

Guardia di Finanza Comando Regionale della Campania con sede in Napoli Via A. De Gasperi n. 4, legalmente rappresentata dal Gen.le D. Nunzio Antonio Ferla.

Equitalia - Equitalia SUD SpA con sede in Roma Via Lungotevere Flaminio n. 18 legalmente rappresentata dal Dott. Carlo Mignolli.

E

Comune di Napoli, con sede in Napoli Piazza Municipio n. 1, legalmente rappresentato dal Dott. Luigi de Magistris.

VISTO

- ✓ l'art. 1, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, successivamente modificato prima dall'art. 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e poi dall'articolo 2, comma 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) che prevede – al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa – la partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale dei tributi erariali, riconoscendo una quota pari al 50% della quota dei tributi statali sulle maggiori somme riscosse anche a titolo non definitivo;
- ✓ il comma 12-bis dell'articolo 1 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148, che stabilisce - per gli anni 2012, 2013 e 2014 - l'elevazione al 100% delle maggiori somme riscosse, anche a titolo non definitivo, quale quota dei tributi statali riconosciuta ai Comuni per la partecipazione al contrasto all'evasione fiscale;
- ✓ il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2007, che disciplina le modalità di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
- ✓ il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 novembre 2008 che delinea le modalità tecniche di trasmissione da parte dei Comuni delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento dei tributi statali ed i criteri di ripartizione della quota spettante in caso di segnalazione dello stesso soggetto da parte di più Comuni;
- ✓ l'art. 83 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, che - ai commi 11, 16 e 17 - stabilisce specifiche tipologie di informazioni oggetto di segnalazioni da parte dei Comuni nell'ambito della loro partecipazione all'accertamento dei tributi statali;
- ✓ il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e d'intesa con la Conferenza Unificata del 23 marzo 2011, che individua i tributi su cui calcolare la quota di compartecipazione e le sanzioni spettanti ai Comuni che abbiano contribuito all'accertamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n.203, nonché le relative modalità di attribuzione;
- ✓ il decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2011, che fissa i criteri per la determinazione dell'importo netto da erogare ai Comuni che abbiano partecipato all'accertamento fiscale e contributivo;
- ✓ il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 maggio 2012, con il relativo allegato tecnico, che ha ulteriormente dettagliato le modalità operative e telematiche di comunicazione tra enti locali e centrali coinvolti nel processo di partecipazione;

CONSIDERATO

- ✓ che risulta ormai necessario affrontare il problema fiscale dell'evasione, dell'elusione e della riscossione non solo per soddisfare necessità di bilancio contingenti, ma anche per rispettare un principio basilare di civiltà – sancito dalla Costituzione - che vuole i cittadini tutti uguali davanti alla legge;
- ✓ che nel particolare contesto partenopeo la partecipazione del Comune alla lotta all'evasione non può più considerarsi facoltativa, ma deve necessariamente svolgersi nell'ambito dell'ordinaria attività istituzionale dell'Ente locale;
- ✓ che all'attualità presso il Comune di Napoli è in fase di ultimazione la realizzazione di un apposito sistema informatico che consentirà l'incrocio tra diverse banche dati;
- ✓ che un'intensa e ben disciplinata collaborazione fra le Amministrazioni Pubbliche sottoscriventi, soprattutto basata sul confronto operativo reciproco, l'individuazione di buone pratiche e momenti formativi pianificati, porterà inevitabilmente ad un miglioramento della qualità dell'attività di contrasto all'evasione ed elusione fiscale.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto

- 1.1 Il presente Protocollo disciplina i rapporti tra le parti relativamente all'attività di partecipazione all'accertamento ai sensi dell'art.1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni in Legge 2 dicembre 2005, n. 248.
- 1.2 In attuazione delle disposizioni di legge e dei provvedimenti direttoriali menzionati in premessa, le parti si impegnano a realizzare sinergie volte ad individuare, nei limiti delle risorse a disposizione, sfere operative e modalità procedurali idonee a consentire l'ottimizzazione dei risultati da conseguire in termini di recupero dell'evasione per i tributi erariali.
- 1.3 Le modalità di partecipazione sono determinate tenendo conto della distinzione dei ruoli, delle competenze e dei poteri istituzionali rispettivamente riferiti ai Comuni ed all'Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza, nel condiviso intento di assicurare il progressivo sviluppo di ogni utile sinergia per il contrasto all'evasione fiscale secondo criteri di collaborazione amministrativa.
- 1.4 L'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza si impegnano – nel rispetto del principio di proficuità comparata per la predisposizione dei piani annuali dei controlli disciplinato dal punto 11.1 dell'art. 11 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 03.12.2007 – ad utilizzare le segnalazioni qualificate trasmesse dal Comune per l'effettuazione di attività istruttorie e per la loro concretizzazione in atti di accertamento;

1.5 Equitalia Sud si impegna a dare massimo impulso all'attività di riscossione del credito per conto del Comune di Napoli, ottimizzando i tempi di recupero e privilegiando quelle posizioni di maggiore interesse e solvibilità da parte del contribuente.

Art.2

Operatività

2.1 Nel rispetto di quanto previsto all'art. 1, le parti si impegnano a:

- a. definire insieme, sulla base delle reciproche conoscenze del territorio e delle informazioni presenti nelle banche dati a disposizione, processi di analisi del rischio e selezione utili ad individuare comportamenti evasivi ed elusivi di tributi statali e locali;
- b. individuare le buone pratiche riscontrate sul territorio nello svolgimento delle attività di partecipazione all'accertamento;
- c. consolidare le buone pratiche di cui al punto b., realizzando linee guida per la predisposizione delle segnalazioni qualificate che il Comune invierà alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle entrate. Le citate linee guida potranno anche essere diffuse, a livello provinciale e regionale, agli altri Comuni, nonché proposte a livello nazionale alle competenti strutture centrali dell'ANCI-IFEL, dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza;
- d. definire, in coordinamento con le strutture centrali menzionate al punto c., appropriati programmi di formazione tecnica-operativa rivolti al personale comunale, individuando le tematiche di intervento anche in conseguenza delle criticità riscontrate nel tempo;
- e. individuare e proporre, a livello centrale, eventuali ulteriori ambiti di intervento significativi, ad integrazione o modifica di quelli previsti dal Provvedimento del 3 dicembre 2007;
- f. risolvere eventuali specifiche problematiche complesse, al fine della concreta attuazione del presente Protocollo, attraverso il costante contatto tra le parti contraenti;
- g. monitorare le attività, fornendo report periodici in merito a numerosità e tipologia delle segnalazioni, percentuali di utilizzo delle medesime, proficuità in termini di maggiore imposta accertata.

Art. 3

Gruppo di lavoro

3.1 Per l'effettuazione delle attività previste all'art. 2 del presente Protocollo, è costituito un Gruppo di lavoro composto da personale delle 4 istituzioni altamente qualificato e specializzato in materia di tributi locali ed erariali, banche dati, attività di verifica ed accertamento. Le parti si impegnano a nominare i propri rappresentanti al Gruppo di lavoro entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo.

- 3.2 Per il funzionamento del Gruppo di lavoro ogni istituzione mette a disposizione le proprie strutture centrali e periferiche, al fine di minimizzare i costi aggiuntivi e le spese generali. Le spese eventualmente necessarie per il funzionamento del Gruppo di lavoro, comprese quelle di trasferta dei componenti, sono sostenute da ciascuna delle parti per quanto di rispettiva competenza.
- 3.3 Le attività, concordate tra i partecipanti, ed i risultati del Gruppo di lavoro sono costantemente comunicati ai vertici delle parti contraenti, anche ai fini di eventuali integrazioni o diverse indicazioni di priorità.

Art.4

Trattamento e sicurezza dei dati

- 4.1 I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono trattati secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dalla medesima normativa.
- 4.2 La sicurezza nella trasmissione dei dati sarà garantita, dal sistema telematico SIATEL V2-Punto Fisco, già utilizzato per lo scambio di informazioni tra Comuni ed Anagrafe Tributaria.
- 4.3 In ogni caso, per qualsiasi informazione fornita, il trattamento dei dati da parte dei funzionari delle Amministrazioni qui costituite è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dell'attività di accertamento e contrasto all'evasione, vincolati all'obbligo del segreto d'ufficio di cui all'art.66 del Decreto Presidente della Repubblica 633/72 e art.68 del Decreto Presidente della Repubblica 600/73.

Art. 5

Pubblicità e diffusione

- 5.1 Le parti si impegnano a dare massima diffusione al presente Protocollo, al fine di informare il cittadino dei contenuti e dei temi di interesse collettivo, presidio del territorio ed equità fiscale insiti.
- 5.2 Al fine di ottimizzare gli effetti del processo informativo di cui al punto 5.1, le parti si impegnano a coordinare le proprie iniziative di comunicazione individuando strategie di diffusione congiunta.

Art.6

Efficacia e modifiche

- 6.1 Il protocollo si applica con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione.
- 6.2 Le parti si impegnano ad apportare eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'emanazione di nuove disposizioni normative.

Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Campania
Libero ANGELILLIS

Guardia di Finanza
Comando Regionale della Campania
Gen.le D. Nunzio Antonio FERLA

Comune di Napoli
Il Sindaco
Luigi de MAGISTRIS

Equitalia SUD SpA
Direzione Regionale per la Campania
Carlo MIGNOLLI